

Società Cooperativa Sociale Insieme a r.l. O.n.l.u.s.
Capitale sociale sottoscritto € 2.756,00 - Capitale sociale versato € 2.756,00
Melzo (MI) - Via Martiri della libertà, 35/A
Registro delle Imprese e C.F. 07560530151

Relazione unitaria del Collegio Sindacale esercente la funzione di revisione legale

All'Assemblea dei Soci della **Società Cooperativa Sociale Insieme a r.l.**

Premesse

Il Collegio Sindacale, nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, ha svolto sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e ss. del Codice civile sia quelle previste dall'art. 2409 bis del Codice civile. Pertanto, si precisa che il Collegio Sindacale (il "Collegio") è stato formalmente incaricato della funzione di revisione legale e, nella prima parte della presente relazione, si riporta il giudizio sul bilancio d'esercizio di cui all'art. 14 del D. Lgs. 27.01.2010, n. 39.

Per disposizione dell'art. 2, comma 4 del DM 16/03/2018, la Società redige il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 9, comma 2 del D. Lgs. 112/2017, secondo le nuove Linee Guida dettate dal Decreto 04/07/2019 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e la presente relazione contiene anche l'attestazione che il bilancio sociale è stato redatto ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D. Lgs. 112/117.

Per quanto precede, la presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la "Relazione del Revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39" e nella sezione B) la "Relazione ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c.".

Sezione A)

**RELAZIONE DEL REVISORE INDIPENDENTE SUL BILANCIO DI ESERCIZIO
AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N.39**

Ai Soci di
Società Cooperativa Sociale Insieme a r.l.

RELAZIONE SULLA REVISIONE CONTABILE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO

Giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della società **Cooperativa Sociale Insieme a r.l.** (la "Società") redatto in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis del Codice civile, costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2025 e dal conto economico per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2025 e del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione *"Responsabilità del Revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio"* della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Altri aspetti

Gli Amministratori segnalano nella Nota integrativa che il bilancio è stato redatto in forma abbreviata ai sensi dell'art 2435 – bis del Codice civile, con esonero dalla redazione della Relazione sulla gestione e del Rendiconto finanziario.

Responsabilità degli Amministratori e del Collegio sindacale per il bilancio d'esercizio

Gli Amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli Amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia.

Gli Amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbia valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per l'interruzione dell'attività o non abbia alternative realistiche a tali scelte.

Il Collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della Società.

Responsabilità del Revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio

Il nostro obiettivo è l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio.

Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente.

Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della Società;
- abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli Amministratori, inclusa la relativa informativa;
- siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli Amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare come un'entità in funzionamento;
- abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

RELAZIONE SU ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE E REGOLAMENTARI

Adempimenti in merito al rispetto delle disposizioni di legge e di statuto in materia di cooperazione

Gli Amministratori sono responsabili del rispetto delle disposizioni di legge e di statuto in materia di cooperazione e, in particolare, di quelle contenute negli articoli 4, 5, 7, 8, 9 e 11 della legge n.59 del 31 gennaio 1992, ove applicabili, nonché delle dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 2513 del Codice civile.

Come richiesto dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 novembre 2006, abbiamo verificato, con riferimento all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, il rispetto da parte della Società delle disposizioni sopra menzionate.

Sezione B)

RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA AI SENSI DELL'ART. 2429, COMMA 2, C.C.

Come già riportato nelle premesse, rammentiamo nuovamente che Il Collegio Sindacale, nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, ha svolto sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e ss. c.c. sia quelle previste dall'art. 2477 c.c. e, pertanto, con la presente relazione Vi rende conto dello svolgimento dell'attività di controllo e di vigilanza sul rispetto della legge, dell'atto costitutivo e dei principi di corretta amministrazione, secondo le norme di comportamento raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, che è stata svolta nel dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025

B.1) Attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2403 e ss., c.c.

Conoscenza della società e valutazione dei rischi:

Il Collegio Sindacale dichiara di avere acquisito adeguate informazioni in merito alla Società per quanto concerne la tipologia dell'attività svolta e la sua struttura organizzativa e contabile, tenendo anche conto delle dimensioni e delle problematiche dell'azienda e, pertanto, confermiamo che la fase di pianificazione dell'attività di vigilanza, nella quale occorre valutare i rischi intrinseci e le criticità rispetto ai due parametri sopra citati, è stata attuata mediante il riscontro positivo in base alle informazioni acquisite.

È stato, quindi, possibile confermare che l'attività tipica svolta dalla Società non è mutata nel corso dell'esercizio in esame ed è coerente con quanto previsto all'oggetto sociale e, di conseguenza, i nostri controlli si sono svolti su tali presupposti.

Attività svolte dal Collegio sindacale:

La presente relazione riassume, quindi, l'attività concernente l'informativa prevista dall'art. 2429, comma 2, C.c.

Il Collegio ha preso conoscenza dell'evoluzione dell'attività svolta dalla Società, ponendo particolare attenzione alle problematiche di natura contingente e/o straordinaria al fine di individuarne l'impatto economico e finanziario sul risultato di esercizio e sulla struttura patrimoniale, nonché gli eventuali rischi, come anche quelli derivanti da perdite su crediti, monitorati con periodicità costante.

Abbiamo accertato e preso atto delle riunioni del Consiglio di amministrazione e, sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della legge e dello statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale.

Abbiamo acquisito dall'organo amministrativo informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e, in base alle informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Durante l'esercizio abbiamo monitorato l'osservanza delle finalità sociali da parte della Società Cooperativa, con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del D. Lgs. 112/2017 e, a tal riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Il Collegio ha potuto riscontrare che:

- il personale amministrativo interno incaricato della rilevazione dei fatti aziendali non è sostanzialmente mutato rispetto all'esercizio precedente;
- il livello della sua preparazione tecnica resta adeguato rispetto alla tipologia dei fatti aziendali ordinari da rilevare e può vantare una sufficiente conoscenza delle problematiche aziendali;
- i consulenti ed i professionisti esterni incaricati dell'assistenza contabile, fiscale, societaria e giuslavoristica non sono mutati e pertanto hanno conoscenza storica dell'attività svolta e delle problematiche gestionali anche straordinarie che hanno influito sui risultati del bilancio.

Abbiamo acquisito conoscenza e abbiamo vigilato sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento e in ordine alle misure adottate dall'organo amministrativo anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l'esame dei documenti amministrativi interni e, a tale riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Alla luce di quanto sopra, il Collegio ha motivo di ritenere che il sistema amministrativo contabile della Società sia in grado di assicurare una corretta rappresentazione degli accadimenti gestionali e che non vi siano carenze significative nel sistema di controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria. Il Collegio ha inoltre riscontrato l'effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio e di ogni altra comunicazione di carattere finanziario.

Abbiamo verificato il rispetto delle previsioni di vigilanza con riferimento ai principi generali del sistema dei controlli interni, al ruolo e ai requisiti di tutte le funzioni coinvolte nel sistema dei controlli, riscontrandone la sostanziale adeguatezza, il corretto assolvimento dei compiti e l'adeguato coordinamento.

Non sono pervenute denunce dai soci ex art. 2408 C.c.

Non si è dovuto intervenire per omissioni degli Amministratori ai sensi dell'art. 2406 C.c.;

Non sono state fatte denunce ai sensi dell'art. 2409, co.7, C.c.;

Nel corso dell'esercizio non sono stati rilasciati dal Collegio sindacale pareri previsti dalla legge.

Nel corso dell'esercizio non abbiamo effettuato segnalazioni all'organo di amministrazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25-octies d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 e non sono pervenute segnalazioni da parte dei creditori pubblici qualificati ex art. 25-novies d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.

B.2) Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio

Il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 è stato approvato dagli Amministratori e risulta costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

Tali documenti sono stati consegnati al Collegio Sindacale in tempo utile affinché siano depositati presso la sede della Società corredati dalla presente relazione, e ciò indipendentemente dal termine previsto dall'art. 2429, comma 1, C.c.

È stato, quindi, esaminato il progetto di bilancio d'esercizio, in merito al quale sono fornite ancora le seguenti ulteriori informazioni:

- I criteri utilizzati nella redazione del bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2025 non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio;
- È stata posta attenzione all'impostazione data al progetto di bilancio, sulla sua generale conformità alla legge per quello che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente relazione;
- Gli Amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma 5, C.c.;
- È stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui si è avuta conoscenza a seguito dell'assolvimento dei doveri tipici del Collegio Sindacale e a tale riguardo non vengono evidenziate ulteriori osservazioni;
- Gli impegni, le garanzie e le eventuali passività potenziali sono esaurientemente illustrati.

Il Collegio inoltre segnala che, nei documenti di bilancio, gli Amministratori:

- illustrano gli scopi mutualistici e solidaristici e le modalità di loro perseguimento; su tali informazioni non vi sono osservazioni da segnalare;
- forniscono le informazioni sul rispetto dei requisiti di mutualità prevalente di cui all'art. 2512 del Codice civile, come richiesto dall'art. 2513 del Codice civile e dalle recenti disposizioni emanate dal Ministero delle Attività Produttive, d'intesa con gli Uffici Revisioni delle Centrali Cooperative.

Il Collegio Sindacale ha preso atto che gli Amministratori hanno tenuto conto dell'obbligo di redazione della nota integrativa tramite l'utilizzo della cosiddetta "tassonomia XBRL", necessaria per standardizzare tale documento e renderlo disponibile al trattamento digitale.

Abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo conoscenza a seguito dell'espletamento dei nostri doveri e non abbiamo osservazioni al riguardo.

Per il nostro giudizio relativo al bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 2025 della Società ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. del 27.01.2010, n. 39, rimandiamo alla parte prima Sezione - A) della nostra relazione.

B2.1) Natura mutualistica

Riportiamo i criteri e le modalità operative seguite nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, assoggettati ai nostri controlli e a verifiche di conformità:

- nell'attività di verifica della gestione amministrativa della Cooperativa, svolta anche attraverso la regolare partecipazione alle assemblee dei Soci e alle riunioni del Consiglio di amministrazione, il Collegio Sindacale ha potuto positivamente constatare il concreto rispetto della previsione contenuta nell'art. 2545 c.c. circa la conformità dei criteri seguiti nella gestione sociale, per il conseguimento dello scopo mutualistico. Si attesta inoltre che gli stessi criteri sono adeguatamente illustrati dagli Amministratori nella Nota Integrativa facente parte integrante del bilancio sottoposto alla Vostra approvazione;

- ai sensi dell'art. 2513 c.c. il Collegio dà atto che gli Amministratori hanno documentato e quantificato la condizione di scambio mutualistico con i Soci relativamente all'esercizio 2025, nella Nota Integrativa. La percentuale di prevalenza documentata dagli Amministratori, così come le modalità seguite nella rilevazione della medesima, appaiono al Collegio Sindacale rispondenti alle norme di legge in materia ed alle interpretazioni sino ad oggi fornite dalle Amministrazioni competenti. In particolare, in relazione ai criteri con i quali viene determinata la prevalenza dello scambio mutualistico, Vi confermiamo che la Cooperativa realizza detto scambio con i soci fruitori attraverso una pluralità di rapporti di scambio di servizi che si instaurano tra il socio e la Società Cooperativa, attraverso cui si realizza lo scopo mutualistico della Cooperativa stessa. I soci fruitori come indicato sullo statuto sono coloro che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa.

Lo scambio mutualistico con i soci fruitori si esplica nella fornitura di servizi di assistenza presso il centro diurno disabili – CDD (gestito con bando del comune di Melzo).

Il socio lavoratore stabilisce con la propria adesione alla cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, parasubordinata o autonoma, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali, con conseguente applicazione della disciplina del rapporto di lavoro in quanto compatibile. Pertanto, lo scopo mutualistico consiste anche nell'assicurare ai soci lavoratori un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine (c.d. trattamento di base, art. 3, comma 1, l.142/2001). Per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, il trattamento economico non può risultare inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.

Lo scambio mutualistico intrattenuto con i soci fruitori e soci lavoratori trova pertanto la sua prevalente espressione nel conto economico all'interno delle voci B.7, "Costi per servizi" e B.9, "Costi per il personale".

Vi diamo atto che, conseguentemente, sono stati presi in considerazione i rapporti tra la Cooperativa e i soci nell'assicurare ai soci lavoratori un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato.

Si può pertanto affermare che l'attività svolta con il costo del lavoro dei soci lavoratori rappresenta il 36,82% in termini di valore dell'attività complessiva, svolta con il lavoro e dei soci e con i lavoratori dipendenti e le collaborazioni occasionali da parte di terzi.

Con riguardo alla sussistenza di tali scambi mutualistici, si richiama e precisa che, in conformità con la normativa vigente, tenuto conto delle particolari situazioni in cui le cooperative sociali possono trovarsi a condurre la loro attività, le stesse sono considerate di diritto a mutualità prevalente, in deroga alla rilevanza della sussistenza della condizione oggettiva di prevalenza di cui all'art. 2513 c.c. Tale prerogativa, pertanto, fermo restando il rispetto di cui all'art. 2514 c.c., opera indipendentemente dall'osservanza delle condizioni di cui all'art. 2513 c.c.
- Il Collegio Sindacale informa dell'avvenuto recepimento degli esiti della vigilanza ai sensi del d.lgs. n. 220/2002 e dà atto che gli Amministratori, nel rispetto dei modi e delle tempistiche previste dalla normativa vigente, hanno provveduto a informare i soci circa l'esito positivo della più recente revisione cooperativa con rilascio dell'attestato di mutualità avvenuto in data 20 gennaio 2026.

B2.2) Altre informazioni obbligatorie per le Cooperative

Il Collegio Sindacale dà atto che la Cooperativa Sociale risulta correttamente iscritta all'Albo delle Cooperative

- Sezione: Cooperative a mutualità prevalente di cui agli art. 2512 e seg.;
- Categoria: Cooperative Sociali;
- Categoria Attività Esercitata: produzione e lavoro-gestione servizi (tipo "A"),
- Codice di attività ATECO: 87.30.00;
- Importanza prevalente svolta dall'impresa: produzione e lavoro-gestione servizi di assistenza sociale residenziale e all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali.

Il Collegio Sindacale dà atto che gli Amministratori hanno provveduto alla redazione del Bilancio Sociale e che tale documento contiene le informazioni essenziali previste dalle Linee Guida adottate con D.M. 04/07/2019;

Il Collegio Sindacale attesta di avere effettuato i controlli inerenti all'osservanza dei requisiti di cui alla lettera a) art. 1 della l. n. 381/91 rispetto alle attività svolte dalla Cooperativa.

B.3) Osservazioni e proposte in ordine all'approvazione del bilancio

Considerando le risultanze dell'attività da noi svolta il Collegio Sindacale propone ai soci di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, così come redatto dagli Amministratori.

Il Collegio Sindacale concorda con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio esposta dagli Amministratori in nota integrativa.

Milano, 13 aprile 2026

Il Collegio Sindacale

Presidente Antonio Carnevali

Sindaco effettivo Andrea Mellone

Sindaco effettivo Marco Lovagnini

